

Allegato "A" all'atto per Notar Lorenzo Casella Racc. n. 5672

**Statuto**

della

**"FONDAZIONE SAVE ENERGY "GAUDIUM IN NATURA" E.T.S." o in forma  
abbreviata "FONDAZIONE SAVE ENERGY E.T.S."**.

**ARTICOLO 1**

**GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO**

1.1 È costituita una fondazione denominata

**"FONDAZIONE SAVE ENERGY "GAUDIUM IN NATURA" E.T.S." o in  
forma abbreviata "FONDAZIONE SAVE ENERGY E.T.S."**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice civile.

La Fondazione promuove l'inclusione sociale, con la volontà di poter coinvolgere tutti i Soggetti, persone fisiche e giuridiche, che ne condividano e sostengano gli scopi e finalità, ispirandosi ai principi e valori dell'etica.

1.3 **A** seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**ARTICOLO 2**

## **SEDE**

**2.1** La Fondazione ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**2.2** La Fondazione potrà istituire ulteriori sedi di rappresentanza e potrà istituire Delegazioni ed Uffici sia in Italia sia all'estero per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e per il mantenimento delle relazioni territoriali.

## **ARTICOLO 3**

### **SCOPI E ATTIVITÀ**

**3.1** La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, lettere d, e, f, i):

- favorire lo sviluppo e diffusione della conoscenza e cultura scientifica, delle tecnologie e dei comportamenti etici che aumentino la consapevolezza verso l'utilizzo razionale delle risorse ambientali ed energetiche;
- promuovere e sviluppare iniziative e servizi finalizzati

alla sostenibilità energetica ed ambientale ed alla condivisione delle risorse in ambito sociale e territoriale con particolare attenzione alle fasce più svantaggiate della popolazione;

- sostenere la ricerca, sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente delle risorse ambientali, con la finalità di promuovere le attività produttive verso modelli di economia circolare e di sviluppo sostenibile;

- favorire lo sviluppo di sinergia tra competenze e capacità del mondo produttivo, accademico e sociale nell'ambito della sostenibilità energetica ed ambientale e della tutela del territorio nazionale con particolare riferimento al beneficio delle comunità e delle generazioni future;

- organizzare eventi quali campagne di comunicazione, anche attraverso social media, seminari, convegni, workshop, iniziative, azioni e progetti che concorrano a promuovere le attività della fondazione;

- promuovere l'istituzione, la contribuzione al finanziamento e/o alla gestione di borse di studio, di ricerca, e di approfondimento in ambito scientifico circa le finalità della fondazione;

- organizzare e promuovere concorsi e progetti per studenti di ogni ordine e grado, rivolti alla promozione e alla diffusione della cultura della sostenibilità energetica ed ambientale;

- promuovere e sostenere iniziative culturali attraverso e-

spressioni artistiche quali manifestazioni ed eventi, spettacoli, opere d'arte, collegate alle proprie finalità istituzionali;

- favorire forme di collaborazione con le Istituzioni Pubbliche ed Enti, al fine di mettere a disposizione le competenze interne alla Fondazione o dei soggetti che operano con la stessa per la diffusione, valorizzazione e sviluppo delle tematiche di sostenibilità energetica ed ambientale verso la collettività;

- promuovere, diffondere e sviluppare materiale editoriale, anche in forma digitale, per la diffusione e documentazione delle attività svolte dalla fondazione e delle proprie iniziative e finalità, nei limiti delle vigenti leggi in materia di editoria;

- favorire, attraverso collaborazioni con soggetti che sostengono la Fondazione, iniziative in linea con i propri scopi, che la stessa potrà sviluppare in ambito comunitario e per la cooperazione internazionale.

**3.2** Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. 117/2017.

## **ARTICOLO 4**

### **ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

**4.1** La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

**4.2** Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 5**

### **PATRIMONIO**

**5.1** Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**5.2.** Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro cinquantamila virgola zero (50.000,00) incrementabile successivamente mediante:

a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) contribuzioni da parte dei contribuenti in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi (c.d. cinque per mille);

g) avanzi di amministrazione.

B) dal fondo di gestione costituito:

a) le rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

b) le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);

c) gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

d) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari,

che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

e) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

f) entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

g) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

**5.3** Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**5.4** Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **ARTICOLO 6**

## **VOLONTARI**

**6.1** La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività nell'opera di volontari.

**6.2** Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

**6.3** I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.

**6.4** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

**6.5** Ai Volontari sarà rilasciata una tessera di riconoscimento che dovrà essere resa visibile in particolare durante l'attività che il Volontario svolgerà in pubblico.

## **ARTICOLO 6 BIS**

### **AMBASCIATORI**

**6bis.1** La Fondazione potrà attribuire la qualifica di Amba-



sciatore a Soggetti che siano in possesso di particolari conoscenze, acquisibili anche attraverso percorsi formativi predisposti dalla Fondazione, nell'ambito delle attività svolte e degli scopi della Fondazione, che attraverso la loro azione promuoveranno le iniziative della Fondazione in contesti pubblici, quali quelli della Scuola ed Università, Istituzioni pubbliche e private, sistema economico e sociale.

**6bis.2** Il Consiglio di Amministrazione con propria iniziativa individua le procedure operative e promuove la selezione dei Soggetti che potranno ricoprire la figura di Ambasciatore determinandone, ambito operativo e termini di rappresentanza e durata della qualifica.

## **ARTICOLO 7**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

**7.1** L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

**7.2** Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

**7.3** Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle

attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

**7.4** La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

## **ARTICOLO 8**

### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

**8.1** I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Membri Partecipanti;
- Membri Onorari.

**8.2** I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

**8.3** A cura del Segretario Generale viene tenuto un Libro dei Membri Partecipanti e dei Membri Onorari.

## **ARTICOLO 9**

### **FONDATORE PROMOTORE, MEMBRI PARTECIPANTI E MEMBRI ONORARI**

**9.1** Il Fondatore Promotore è indicato dall'atto costitutivo.

**9.2** Al Fondatore Promotore è riservato il diritto di nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione.

**9.3** Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del

Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri, i soggetti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali e immateriali, fondi, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

**9.4** Il Consiglio di Amministrazione definisce, anno per anno, il valore minimo del contributo da erogare per aderire alla Fondazione in qualità di Membri Partecipanti.

**9.5** Possono aderire alla Fondazione come Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti, nazionali o esteri, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione e che abbiano in seguito effettuato l'apporto in essa indicato. Nel caso di apporto frazionato in più versamenti, la qualifica è acquisita con l'effettuazione del primo di essi.

**9.6** La qualifica di Membri Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e/o i servizi e/o le prestazioni sono state regolarmente effettuate.

**9.7** I Membri Onorari sono designati a seguito di un'accurata istruttoria svolta dal Comitato Tecnico-Scientifico sulla base dei curricula delle personalità di grande rilievo segnalate

dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche, società o Enti, che hanno partecipato e contribuito al raggiungimento degli scopi della Fondazione o che attraverso la loro presenza all'interno della fondazione ne sostengono le finalità dandone particolare rilievo nel contesto nazionale ed internazionale. Possono partecipare ai Consigli di Amministrazione senza diritto di voto e partecipano di diritto ai lavori del Comitato Tecnico-Scientifico.

**9.8 I** Membri Onorari possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione allo svolgimento di particolari compiti istituzionali e di rappresentanza verso le istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali, e/o nei confronti degli altri Soggetti che operano nell'ambito delle Organizzazioni del Terzo Settore.

## **ARTICOLO 10**

### **DURATA DELLA PARTECIPAZIONE**

**10.1 Il** Fondatore Promotore partecipa alla Fondazione per l'intera sua durata.

**10.2 I** Membri Partecipanti partecipano alla Fondazione per un triennio o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di accettazione della domanda.

**10.3 I** Membri Onorari sono nominati a vita salvo le previsioni di cui all'art.12.

## **ARTICOLO 11**

### **OBBLIGHI DEI MEMBRI PARTECIPANTI E ONORARI**

**11.1 I** Membri Partecipanti e Onorari sono tenuti a mantenere una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione e ad evitare ogni iniziativa che in qualsiasi modo si presenti come incompatibile con le finalità della Fondazione.

## **ARTICOLO 12**

### **ESCLUSIONE E RECESSO**

**12.1 Il** Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei Membri Partecipanti e Onorari con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

**12.2 L'**esclusione può essere deliberata:

- per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri di comportamento derivanti dal presente Statuto.
- per violazione dell'obbligo di effettuare integralmente i conferimenti ed i contributi promessi (non si applica ai Membri Onorari);

**12.3 Nel** caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**12.4 I** Partecipanti e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

12.5 Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

### **ARTICOLO 13**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

13.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente, se nominato;
- il Segretario Generale;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

13.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Organo di Controllo e del Revisore non sono attribuibili compensi, intendendosi l'apporto professionale degli stessi verso la Fondazione a titolo gratuito. Alle stesse persone spetterà il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico o in particolari circostanze che saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

### **ARTICOLO 14**

#### **ASSEMBLEA GENERALE**

14.1 L'Assemblea Generale è composta dal Fondatore Promotore e dai Membri Partecipanti e Onorari, risultanti dall'apposito Libro, ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

- a) nominare il Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione

per il Presidente la cui nomina è riservata al Fondatore Promotore;

b) nominare l'Organo di controllo;

c) nominare, ove richiesto, il Revisore;

d) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto;

e) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;

f) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare le modifiche dello Statuto;

h) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

**14.2** L'Assemblea Generale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza del Fondatore Promotore e della maggioranza dei Membri Partecipanti e Onorari; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi sia presente il Fondatore Promotore.

**14.3** Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea Generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta il Fondatore Promotore ovvero almeno un quarto dei Membri Partecipanti indifferente-mente dalla loro qualità.

**14.4** L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a

mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno otto giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

**14.5** L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.

**14.6** Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario Generale, che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea, se non incompatibile con le vigenti leggi in materia, di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto.

**14.7** Il Fondatore Promotore e i Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

**14.8** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole



della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti la nomina dei due terzi dei Consiglieri compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con il voto favorevole del Fondatore Promotore.

## **ARTICOLO 16**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**16.1** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, compreso il Fondatore Promotore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale.

**16.2** I Componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati all'atto della costituzione della Fondazione da parte del Fondatore Promotore.

**16.3** I Consiglieri di Amministrazione sono rieleggibili.

**16.4** I Consiglieri di Amministrazione restano in carica cinque anni salvo revoca deliberata dall'Assemblea prima della scadenza del mandato. Costituirà causa di decadenza dalla carica la perdita della qualifica di Membro partecipante o di Membro Onorario.

**16.5** I Consiglieri di Amministrazione cessano dalla carica simultaneamente, indipendentemente dalla data del loro inse-

diamento.

**16.6** Il Consigliere di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

**16.7** Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi ragione, uno dei Consiglieri la cooptazione del sostituto sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione su candidatura del Fondatore Promotore. Il Consigliere di Amministrazione così nominato resta in carica fino allo scadere della carica degli altri Consiglieri.

**16.8** Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- deliberare sull'accettazione delle domande presentate dagli aspiranti Membri Partecipanti;
- determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;
- individuare le aree di attività della Fondazione;

- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
- eleggere, nel proprio seno eventualmente il Vicepresidente
- nominare il Segretario Generale della Fondazione, col voto favorevole del Presidente, determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri o ai Membri Onorari, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- determina le modalità operative per l'attribuzione della qualifica di *"Ambasciatore della Fondazione"* e ne cura la selezione sentito anche il parere del comitato Tecnico-Scientifico.
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

**16.10** Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie, nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente unicamente con il voto favorevole dei due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione.

**16.11** Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

**16.12** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, su convocazione del Presidente e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. La convocazione è obbligatoria laddove richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

**16.13** L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

**16.14** Il Consiglio di Amministrazione si intenderà comunque regolarmente costituito, indipendentemente dalla sua convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri, il Segretario generale e almeno i due terzi dell'Organo di controllo.

**16.15** L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale redatto dal Segretario Generale, firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, purché nel ri-

spetto delle modalità previste per l'Assemblea.

**16.15** Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

## **ARTICOLO 17**

### **IL PRESIDENTE**

**17.1** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

**17.2** Il Presidente della Fondazione procede a convocare l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Partecipanti, che presiede.

**17.3** In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato.

**17.4** Il legale rappresentante della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

## **ARTICOLO 17 bis**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

**17bis.1** Il Segretario Generale svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione, del quale non può essere membro.

**17bis.2** Tra le funzioni del Segretario Generale rientra sempre

l'attività di coordinamento generale della Fondazione, di raccordo tra il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi statutari, nonché di supporto alle competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

**17bis.3** Il Segretario Generale partecipa alle sedute degli organi statutari senza di diritto di voto e ne redige i verbali.

## **ARTICOLO 18**

### **IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**

**18.1** Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero minimo di tre (3) membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, previa determinazione del loro numero, sono di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

**18.2** Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

**18.3** Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

**18.4** Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministra-

zione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione e collabora con il consiglio di Amministrazione per l'individuazione delle procedure e modalità di qualifica degli "Ambasciatori della Fondazione".

**18.5** Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

**18.6** A cura del Segretario Generale è tenuto il Libro delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

## **ARTICOLO 19**

### **ORGANO DI CONTROLLO**

**19.1** L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Generale. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

**19.2** Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

**19.2 bis** Nel caso di organo collegiale, per le riunioni, si applica la disciplina prevista nel presente statuto per il Consiglio di Amministrazione.

**19.3** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun-

zionamento.

**19.4** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**19.5** L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida, previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

**19.6** L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 20**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**20.1** L'Assemblea Generale, nei casi previsti dalla legge, nomina un Revisore Legale dei Conti.

**20.2** L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

**20.3** Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;



- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

**20.4** La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **ARTICOLO 21**

### **MODALITÀ DI RIUNIONI COLLEGIALI**

**21.1** Le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente della riunione di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

21.2 Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

## **ARTICOLO 22**

### **DURATA DELLA FONDAZIONE**

22.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

## **ARTICOLO 23**

### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

23.1 In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

## **ARTICOLO 24**

### **CLAUSOLA DI RINVIO**

24.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

PATRIZIO NONNATO

PEDRAZZINI SERGIO GABRIELE

ARNALDO ZAFFANELLA

EZIO CIZZA

MARIA CRISTINA LANZA

SABRINA MARIA FERRARI

NOTAIO LORENZO CASELLA

NOTAIO LORENZO CASELLA - SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO